

SAXA GRES S.P.A.

Sede: Via Osteria della Fontana n. 69 A-B-C - 03012 Anagni (FR)

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone, codice fiscale e partita IVA:
02806440604**

Numero REA FR 179187

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 3.100.000,00

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

*"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso [con Cedola Variabile Eventuale](#) -
Scadenza ~~2026~~[2027](#)"*

**DI IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO FINO A EURO 150.000.000,00
GARANTITO, FRA L'ALTRO, DA IPOTECHE, PRIVILEGI SPECIALI, PEGNI SU
DOMANDE DI BREVETTO E PEGNI SU AZIONI.**

CODICE ISIN: IT0005418436

Oggetto sociale: la società ha per oggetto la produzione e/o commercializzazione di prodotti ceramici per pavimenti e rivestimenti, apparecchi sanitari, materiale da costruzione ed in genere tutto quanto rientra nell'industria edilizia. La società potrà aprire e mettere in esercizio, previe le autorizzazioni di legge, cave e torbiere senza limitazione di superficie, né di numero, né di profondità per l'estrazione dell'argilla e/o altri inerti.

La società ha inoltre per oggetto la trasformazione di scarti della produzione e di rifiuti urbani e industriali e l'utilizzo di materie prime e seconde.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, costituende o già costituite, enti o imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

La società, nell'ambito del perseguimento del suo oggetto sociale, può prestare avalli, rilasciare fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale, e può inoltre procedere ad atti gratuiti a titolo di solidarietà sociale o di utilità pubblica, nonché per la promozione di interessi culturali ed artistici a favore di terzi nel rispetto della propria capacità e solidità finanziaria.

Le attività di natura finanziaria non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e sempre in ossequio al disposto delle leggi in materia, rimanendo in tutti i casi

tassativamente precluse l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.Lgs. 358/1993 o da sue integrazioni e modifiche, nonché l'attività di esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e comunque, infine, qualsiasi altra attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni od abilitazioni.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse dalle società per azioni.

Art. 1 – Status delle Obbligazioni

1.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, garantite e non subordinate ad altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Articolo 2 – Importo nominale dell'emissione, taglio, valuta di emissione e forma dei titoli ~~titoli~~

2.1 Il presente regolamento del prestito obbligazionario (il "**Regolamento**") disciplina i termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario denominato "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza ~~2026~~2027*" (il "**Prestito Obbligazionario**") di importo nominale complessivo fino a Euro 150.000.000,00 (l'**Importo Massimo**), emesso in virtù della delibera del consiglio di amministrazione della società Saxa Gres S.p.A. (l'**Emittente**), verbalizzata dal Notaio Pietro Gilardoni di Albano Laziale con atto in data 23 luglio 2020 rep. n. 2405, racc. n. 1629, registrato ad Albano Laziale il 24 luglio 2020 al n. 9866 Serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Frosinone in data 3 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile.

2.2 Il Prestito Obbligazionario è suddiviso in n. 150.000 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauno in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

2.3 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

2.4 Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e sono detenute in tale forma per conto dei portatori delle obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e, ciascuno, l'**Obbligazionista**") fino al rimborso delle stesse, presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-*bis*, Parte III, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e del provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", come successivamente modificato (il "**Provvedimento Unico sul post-trading**"). Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i trasferimenti aventi ad oggetto le

Obbligazioni e la costituzione sulle stesse di qualsiasi tipologia e natura di vincolo), nonché l'esercizio dei diritti patrimoniali incorporati nelle stesse potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**") e mediante corrispondente registrazione sui conti accessi da tali Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

2.5 La titolarità delle Obbligazioni sarà in qualsiasi momento indicata nei registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-*quater* del TUF e del Provvedimento Unico sul *post-trading*. L'Obbligazionista non potrà richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

Articolo 3 - Prezzo di emissione

3.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al prezzo di Euro 1.000,00 per ciascuna Obbligazione (il "**Prezzo di Emissione**").

3.2 Successivamente alla Data di Prima Emissione, come di seguito definita, il prezzo per ciascuna Obbligazione, nelle successive emissioni, sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi Fissi lordo, come definiti al successivo articolo 6 (*Interessi*), della cedola in corso di maturazione.

3.3 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad Euro 125.000,00 (corrispondente a n. 125 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di Euro 1.000,00.

Articolo 4 – Data di prima emissione, data di godimento, data di scadenza e successive _sottoscrizioni

4.1 L'emissione del Prestito Obbligazionario sarà eseguita in via scindibile: una parte, pari ad Euro 6.408.000, è emessa in data 4 agosto 2020 (la "**Data di Prima Emissione**") e le relative Obbligazioni hanno godimento a decorrere dalla stessa data (la "**Data di Godimento**"). Successivamente alla Data di Prima Emissione, senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte e fino al giorno antecedente alla Data di Scadenza, come di seguito definita (i.e. 3 agosto ~~2026~~2027), l'Emittente potrà procedere con successive offerte private fino ad un importo massimo pari alla differenza tra l'Importo Massimo (al netto delle emissioni del Prestito Obbligazionario di volta in volta effettuate) e l'importo degli eventuali finanziamenti (in qualunque forma effettuati), diversi dal Prestito Obbligazionario, ottenuti dall'Emittente e/o i soggetti dallo stesso controllati e a garanzia dei quali, ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.56(a), siano stati concessi – congiuntamente e in pari grado – i diritti di garanzia di cui alle Garanzie Reali (come di seguito definite).

4.2 Le Obbligazioni relative alla parte di Prestito Obbligazionario oggetto di offerte private successivamente alla Data di Prima Emissione potranno essere emesse ogniqualvolta

l'Emittente abbia ricevuto da parte dell'investitore l'apposito modulo di sottoscrizione e il relativo accredito, con valuta alle rispettive date di emissione, del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi Fissi lordo della cedola in corso di maturazione. Resta inteso che l'Emittente si riserva il potere di rifiutare, a sua totale discrezionalità e senza necessità di fornire alcuna motivazione al riguardo, nuove sottoscrizioni che dovessero pervenirle e, quindi, si riserva il potere di non procedere ad una o più emissioni.

4.3 Resta inteso che la parte del Prestito Obbligazionario da emettersi successivamente alla Data di Prima Emissione, anche in multiple occasioni, avrà, a tutti gli effetti, gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni emesse alla Data di Prima Emissione, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.

4.4 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4.2, l'Emittente potrà inoltre procedere in qualunque momento, durante il periodo di offerta privata di cui all'articolo 4.1, a sua totale discrezionalità e senza necessità di fornire alcuna motivazione al riguardo, alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo in via definitiva l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di sottoscrizione dandone semplice informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.saxagres.it.

4.5 Il Prestito Obbligazionario ha durata di ~~6~~7 anni - salvo i casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e su richiesta dell'Emittente ai sensi dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*) - e decorre dalla Data di Prima Emissione sino al 4 agosto ~~2026~~2027 (la "**Data di Scadenza**").

4.6 Le Obbligazioni saranno, di volta in volta, messe a disposizione degli Obbligazionisti presso Monte Titoli contestualmente alla loro emissione.

Articolo 5 - Restrizioni alla libera trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni

5.1 Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati, come definiti al successivo articolo 5.2. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

5.2 Per "**Investitori Qualificati**" s'intendono i soggetti di cui all'art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e all'art. 35 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato, equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

5.3 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

5.4 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti applicabili, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita. Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avvenire solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

5.5 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili di volta in volta ai titoli obbligazionari.

Articolo 6 – Interessi

6.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ~~al tasso fisso di cui al successivo articolo 6.4 (gli "Interessi")~~ a decorrere, (i) rispetto alle Obbligazioni emesse alla Data di Prima Emissione, dalla Data di Godimento (inclusa) ~~e sino alla precedente fra: (i) la Data di Scadenza (esclusa);~~, e (ii) ~~la data di rimborso anticipato (esclusa) ai sensi dell'articolo 11 (Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti) o dell'articolo 12 (Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente); e,~~ rispetto alle Obbligazioni emesse successivamente alla Data di Prima Emissione, ~~a decorrere (esclusa) ma precedentemente al 31 dicembre 2021 (esclusa),~~ dalla Data di Pagamento Interessi Fissi (come di seguito definita) immediatamente antecedente (inclusa) alla relativa data di emissione ~~e, sino alla precedente fra (ix) la Data di Scadenza~~ Pagamento Interessi Fissi (come di seguito definita) prevista per il 31 dicembre 2021 (esclusa), e (ii) la data di rimborso anticipato (esclusa) ai sensi dell'articolo 11 (Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti) o dell'articolo 12 (Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente), al tasso fisso annuo lordo pari al 7% (gli "Interessi Fissi").

6.2 ~~I pagamenti degli Interessi saranno effettuati, in via posticipata, con periodicità semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno sino~~ In aggiunta a quanto previsto all'articolo 6.1 che precede, alla Data di ~~Scadenza (le "Date di Pagamento Interessi" e,~~ Pagamento del Premio Cedola Differita (come di seguito definita) sarà corrisposto per ciascuna, ~~una "~~ Obbligazione un ammontare predeterminato pari al 3,5% del valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. 35 Euro) (il "Premio Cedola Differita").

6.3 In aggiunta a quanto previsto agli articoli 6.1 e 6.2 che precedono, alla Data di Pagamento ~~Interessi"). La prima Data di Pagamento Interessi~~ della Cedola Variabile Eventuale (come di seguito definita) sarà corrisposta una cedola variabile eventuale (la "Cedola Variabile Eventuale" e, insieme agli Interessi Fissi e al Premio Cedola Differita, gli "Interessi") pari al minore tra:

(1) l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso annuo pari al 7% al valore nominale dell'Obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per 365 (ovvero, se parte del periodo di interesse cade il 31

~~dicembre 2020 mentre l'ultimo pagamento degli Interessi sarà effettuato in coincidenza con la Data di Scadenza o, qualora rimborsate anticipatamente~~ in un anno bisestile, la ~~data in cui le Obbligazioni~~ somma di (A) il numero di giorni effettivi del periodo di interesse che cade in un anno bisestile *diviso* per 366, e (B) il numero di giorni effettivi del periodo di interesse che cade in un anno non bisestile *diviso* per 365), con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore); e

(2) il 50% della differenza tra (i) il Valore di Recesso (come di seguito definito) alla Data di Valutazione del Valore di Recesso (come di seguito definita), meno (ii) il capitale sociale dell'Emittente,

restando inteso che, ove la differenza tra il Valore di Recesso e il capitale sociale dell'Emittente fosse pari a 0 (zero) o negativo, la Cedola Variabile Eventuale non sarà dovuta agli Obbligazionisti.

Le determinazioni di cui al presente articolo 6.3 saranno oggetto di comunicazione agli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 19.1 del presente Regolamento.

Ai fini del presente articolo:

(i) per “Data di Valutazione del Valore di Recesso” si intende: (a) un Giorno Lavorativo che cada non oltre 15 Giorni Lavorativi prima della Data di Scadenza, o (b) qualora le Obbligazioni siano rimborsate anticipatamente ai sensi ~~degli articoli~~ dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*)-e), la Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita), o (c) qualora le Obbligazioni siano rimborsate anticipatamente ai sensi dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*)-), un Giorno Lavorativo che cada non oltre 15 Giorni Lavorativi prima della data in cui le Obbligazioni dovranno essere rimborsate ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*);

~~6.3~~

(ii) per “Esperto” si intende una banca di investimento o una società esperta in valutazioni aziendali di riconosciuto standing nominata dall'Emittente e scelta di comune accordo con il rappresentante comune degli Obbligazionisti, cui gli Obbligazionisti conferiscono sin d'ora mandato in tal senso, oppure, se l'Emittente e il rappresentante comune degli Obbligazionisti non sono in grado di raggiungere un accordo entro: (1) nel caso di rimborso previsto ai sensi dell'articolo 7 (*Rimborso ordinario*), i 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Scadenza, (2) nel caso di rimborso previsto ai sensi dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*), i 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi precedenti alla data in cui le Obbligazioni dovranno essere rimborsate ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*), e (3) nel caso di rimborso previsto ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*), entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi

successivi alla data della ricezione da parte dell'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) o la società scelta dall'Emittente e dal rappresentante comune degli Obbligazionisti non intende accettare la nomina, scelta dal rappresentante comune degli Obbligazionisti tra una rosa di 3 (tre) candidati, tutti aventi i predetti requisiti, presentata dall'Emittente, restando inteso che: (a) l'Esperto agirà come terzo esperto con equo apprezzamento ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile non agendo come un arbitro salvo in quanto strettamente richiesto per addivenire alle decisioni qui contemplate; (b) l'Esperto consentirà all'Emittente e al rappresentante comune degli Obbligazionisti di esporre le proprie ragioni, osservazioni, rilievi e contestazioni nella misura che riterrà opportuna; (c) l'Esperto motiverà sommariamente la propria decisione; (d) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso ai libri e alle scritture contabili dell'Emittente e delle sue controllate e al loro management; (e) la decisione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante tra l'Emittente e il rappresentante comune degli Obbligazionisti e non sarà appellabile, salvo il caso di malafede e di determinazioni manifestamente inique o erronee; e (f) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati dall'Emittente;

(iii) per "Valore di Recesso" si intende il valore delle azioni rappresentative l'intero capitale sociale dell'Emittente determinato dall'Esperto secondo le norme del codice civile sulla liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso dall'Emittente.

6.4 I pagamenti degli Interessi Fissi di cui all'articolo 6.1 che precede saranno effettuati, in via posticipata, il 31 dicembre 2020, il 30 giugno 2021 ed il 31 dicembre 2021 (le "Date di Pagamento Interessi Fissi" e, ciascuna, una "Data di Pagamento Interessi Fissi").

6.5 Il pagamento del Premio Cedola Differita di cui all'articolo 6.2 che precede sarà effettuato (i) alla Data di Scadenza o, (ii) qualora le Obbligazioni siano rimborsate anticipatamente, la data in cui le Obbligazioni siano rimborsate ai sensi degli articoli 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*) (le "Date di Pagamento del Premio Cedola Differita" e, ciascuna, una "Data di Pagamento del Premio Cedola Differita").

6.6 Il pagamento della Cedola Variabile Eventuale di cui all'articolo 6.3 che precede sarà effettuato, in via posticipata, (i) alla Data di Scadenza o, (ii) qualora le Obbligazioni siano rimborsate anticipatamente ai sensi dell'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*), alla data in cui le Obbligazioni dovranno essere rimborsate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente*) o, (iii) qualora le Obbligazioni siano rimborsate anticipatamente ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*), alla data che sarà determinata dall'Emittente e comunicata agli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 11.3 che segue (le "Date di Pagamento della Cedola Variabile Eventuale" e, ciascuna, una "Data di Pagamento della Cedola Variabile Eventuale").

6.7 Gli Interessi Fissi di cui all'articolo 6.1 che precede sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni effettivi (*Act/Act unadjusted*). ~~In particolare, qualora~~ Qualora la Data di Pagamento Interessi Fissi dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi.

6.4 Fissi. Le cedole saranno ~~calcolate al tasso annuo lordo del 7% e saranno~~ pari all'importo risultante dall'applicazione ~~di tale tasso annuo lordo~~ degli Interessi Fissi al valore nominale dell'Obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per il numero di giorni effettivi dell'anno, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondato al centesimo di Euro superiore).

6.58 Con riferimento al Premio Cedola Differita di cui all'articolo 6.2 che precede, qualora la Data di Pagamento del Premio Cedola Differita dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

6.9 Con riferimento alla Cedola Variabile Eventuale di cui all'articolo 6.3 che precede, qualora la Data di Pagamento della Cedola Variabile Eventuale dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

6.10 Per "periodo di interesse" si intende:

- (i) con riferimento agli Interessi Fissi di cui all'articolo 6.1 che precede, il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi Fissi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi Fissi (esclusa); e
- (ii) ~~6.6~~ con riferimento alla Cedola Variabile Eventuale di cui all'articolo 6.3 che precede, il periodo compreso tra il 31 dicembre 2021 (incluso) e la Data di Pagamento della Cedola Variabile Eventuale (esclusa).

6.11 Per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).

6.712 Gli importi delle cedole non sono fruttiferi.

Articolo 7 – Rimborso ordinario

7.1 Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e 12 (*Casi di rimborso anticipato su richiesta*

dell'Emittente), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza, comprensivo ~~degli Interessi maturati~~ del Premio Cedola Differita e della Cedola Variabile Eventuale come stabilito dal precedente articolo 6 (*Interessi*). Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 8 – Utilizzo dei proventi dell'emissione

8.1 L'Emittente utilizzerà i proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario per (i) il perseguimento dei propri scopi aziendali, e (ii) finanziare nuove acquisizioni e riconversioni di complessi aziendali, nonché per far fronte alle proprie esigenze di cassa tra cui, in parte, l'estinzione del prestito attualmente pendente denominato "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso - Scadenza 2023*".

Articolo 9 – Garanzie

9.1 A garanzia del Prestito Obbligazionario sono stati predisposti, e sono stati ricevuti agli atti di un notaio all'uopo incaricato (il "**Notaio Designato**"), i seguenti atti costitutivi di garanzie reali a favore degli Obbligazionisti:

- a) a cura dell'Emittente, atti costitutivi di:
- (i) ipoteca sulla cava in località Sigillo nel Comune di Ferentino, da iscriversi in grado immediatamente successivo all'ipoteca di primo grado di Euro 112.500.000,00 (*centododici milioni cinquecento mila/00*) iscritta a favore degli obbligazionisti (gli "**Obbligazionisti Esistenti**") del prestito obbligazionario emesso dall'Emittente e denominato "*Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2023*" (il "**Prestito Obbligazionario Esistente**"), presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone in data 13 luglio 2018 al n. 1771 di formalità;
 - (ii) ipoteca sui beni immobili in località Selciatella nel Comune di Anagni, da iscriversi in grado immediatamente successivo a:
 - (1) l'ipoteca di primo grado di Euro 3.000.000,00 (*tremilioni virgola zero zero*) iscritta a favore di Banco BPM S.p.A. a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di apertura di credito a rogito Notaio Claudio Togna di Roma in data 12 aprile 2010 rep. n. 16081/8263, registrato a Roma 3 il 13 aprile 2010 al n. 4905 Serie 1T, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Frosinone in data 15 aprile 2010 ai nn. 7663 reg. gen. e 1611 di formalità;
 - (+) (2) l'ipoteca di secondo grado di Euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila virgola zero zero*) iscritta a favore di Banco BPM S.p.A. a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di apertura di credito a rogito Notaio

Claudio Togna di Roma in data 4 maggio 2011 rep. n. 16622/8628, registrato a Roma 3 in pari data al n. 16581 Serie 1T, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Frosinone in data 9 maggio 2011 al n. 1393 di formalità;

- (iii) l'ipoteca di terzo grado di Euro 112.500.000,00 (*centododici milioni cinquecento mila/00*) iscritta a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone in data 13 luglio 2018 al n. 1771 di formalità;
 - (iv) pegno su n. 1 domanda di brevetto per invenzione industriale "Trattamento Ceneri", depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) in data 23 aprile 2018 ed avente il seguente numero identificativo: 102018000004790, da iscriversi in grado immediatamente successivo al pegno iscritto a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ai numeri 602018000041386 di formalità, e accolto in data 12 settembre 2018;
 - (v) pegno sul 100% delle azioni di Saxa Grestone S.p.A. (il "**Garante**"), da annotarsi in grado immediatamente successivo al pegno concesso a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente;
- b) a cura degli azionisti dell'Emittente, un atto costitutivo di pegno sul 100% delle azioni dell'Emittente stessa, da annotarsi in grado immediatamente successivo al pegno concesso a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente;
- c) a cura del Garante e nei limiti di quanto previsto al successivo articolo [9.45](#):
- (i) ipoteca sui beni immobili nel Comune di Roccasecca (l'**Ipoteca del Garante**"), da iscriversi in grado immediatamente successivo a:
 - (1) l'ipoteca di primo grado di Euro 17.700.000,00 (*diciassette milioni settecentomila/00*) iscritta a favore di Invitalia S.p.A., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone in data 29 novembre 2018 al n. 2698 di formalità;
 - (2) l'ipoteca di secondo grado di Euro 112.500.000,00 (*centododici milioni cinquecento mila/00*) iscritta a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone in data 13 luglio 2018 al n. 13773 di formalità,

con la precisazione che l'ipoteca di cui al punto (2) che precede, originariamente iscritta in primo grado, ha assunto il secondo grado essendo stata postergata a quella di cui al precedente punto (1), con il consenso di tutti gli Obbligazionisti

Esistenti, come risulta dall'annotazione eseguita a margine della relativa iscrizione in data 15 gennaio 2019 al n. 66 di formalità;

- (ii) pegno su n. 2 domande di brevetto per invenzione industriale "Sampietrino" e "Processo Produttivo", depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) in data 23 aprile 2018 ed aventi i seguenti numeri identificativi: 102018000004787 e 102018000004789, da iscriversi in grado immediatamente successivo al pegno iscritto a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ai numeri 602018000041392 e 602018000041392 di formalità, e accolto in data 24 ottobre 2018,

(tutte le garanzie di cui al presente articolo 9.1, complessivamente, le "**Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione**").

9.2 Inoltre, a garanzia del Prestito Obbligazionario, il Garante emetterà in favore degli Obbligazionisti, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.4~~5~~, una garanzia fideiussoria (la "**Garanzia Fideiussoria**").

~~9.3~~**9.3** Salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.4, il Prestito Obbligazionario dovrà essere assistito, altresì, dalle seguenti ulteriori garanzie reali da costituirsi a favore degli Obbligazionisti, ai sensi degli atti costitutivi di garanzia ricevuti agli atti del Notaio Designato:

a) da parte dell'Emittente:

- (i) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sugli impianti e macchinari dell'Emittente volta per volta presenti nell'impianto produttivo di Anagni, per la parte di macchinari non oggetto di contratti di leasing, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cancellazione del privilegio speciale gravante su tali beni e trascritto a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente;
- (ii) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 su gli altri impianti e macchinari acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- (iii) ipoteca su beni immobili acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- (iv) pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e

regolamentazione dei diritti di proprietà industriale, acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;

- (v) in caso di costituzione di pegno a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente e contestualmente a tale costituzione affinché sia trascritto in grado immediatamente successivo a detta garanzia, pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti diversi da quelli acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario e di cui l'Emittente abbia volta per volta richiesto la registrazione (ovvero di cui sia divenuta proprietaria) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale;
 - (vi) pegno sulle azioni o quote di società acquisite, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione, di cui l'Emittente detenga direttamente almeno il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto;
 - (vii) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) dell'Emittente diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (vi) che precedono, nella misura in cui su tale bene sia costituita una garanzia reale a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente e, (ii) quella a garanzia del Prestito Obbligazionario dovrà essere, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, in grado immediatamente successivo a quella che assiste il Prestito Obbligazionario Esistente; e
 - (viii) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) dell'Emittente diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (vii) che precedono, nella misura in cui tale bene sia stato acquisito con i proventi degli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'articolo 9.56 che segue (ovverosia, a scanso di dubbi, quelli con cui il Prestito Obbligazionario condivide le Garanzie Reali (come di seguito definite) in *pari passu*), e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente a quelle che assistano detti eventuali ulteriori finanziamenti; e, (b) le garanzie reali che assistano detti ulteriori finanziamenti e quelle che assistano il Prestito Obbligazionario ai sensi del presente punto dovranno essere costituite in pari grado (*pari passu*).
- b) costituite da parte del Garante, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.45 ed all'articolo 2358 (*Altre operazioni sulle proprie azioni*) del Codice Civile:

- (i) ipoteca su beni immobili acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari allo stesso messi a disposizione tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- (ii) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 su gli altri impianti e macchinari acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari allo stesso messi a disposizione tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- (iii) pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale, acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari allo stesso messi a disposizione tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
- (iv) in caso di costituzione di pegno a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente e contestualmente a tale costituzione affinché sia trascritto in grado immediatamente successivo a detta garanzia, pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti diversi da quelli acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari allo stesso messi a disposizione tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario e di cui il Garante abbia volta per volta richiesto la registrazione (ovvero di cui sia divenuta proprietaria) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale;
- (v) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) del Garante diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (iv) che precedono, nella misura in cui su tale bene sia costituita una garanzia reale a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente e, (ii) quella a garanzia del Prestito Obbligazionario dovrà essere, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, in grado immediatamente successivo a quella che assiste il Prestito Obbligazionario Esistente; e

- (vi) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) del Garante diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (v) che precedono, nella misura in cui tale bene sia stato acquisito con i proventi degli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'articolo 9.56 che segue (ovverosia, a scanso di dubbi, quelli con cui il Prestito Obbligazionario condivide le Garanzie Reali (come di seguito definite) in *pari passu*), e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente a quelle che assistano detti eventuali ulteriori finanziamenti; e, (b) le garanzie reali che assistano detti ulteriori finanziamenti e quelle che assistano il Prestito Obbligazionario ai sensi del presente punto dovranno essere costituite in pari grado (*pari passu*).
- c) costituite da parte di eventuali ulteriori soggetti di cui l'Emittente detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 9.45 ed all'articolo 2358 (*Altre operazioni sulle proprie azioni*) del Codice Civile:
- (i) privilegio speciale ai sensi degli articoli 46 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 su gli altri impianti e macchinari acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari messi a disposizione di tali ulteriori soggetti tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
 - (ii) ipoteca su beni immobili acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, fatto salvo – ove uno o più primarie società operanti nel mercato delle “*utility*” acquisissero, anche successivamente alla data di costituzione di tale ipoteca, una quota di partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari, complessivamente, al 20% – per le aree e gli immobili destinati alla realizzazione di impianti di produzione di gas metano mediante digestione anaerobica (nel qual caso la garanzia a favore degli Obbligazionisti eventualmente già costituita dovrà essere cancellata o ridotta), entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
 - (iii) pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale, acquisiti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari messi a disposizione di tali ulteriori soggetti tramite proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione;
 - (iv) in caso di costituzione di pegno a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente e contestualmente a tale

costituzione affinché sia trascritto in grado immediatamente successivo a detta garanzia, pegno, a seconda dei casi, sulle domande di registrazione relative ai, ovvero sui, marchi o brevetti diversi da quelli acquisiti, in tutto o in parte, con proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario e di cui tali ulteriori soggetti abbiano volta per volta richiesto la registrazione (ovvero di cui sia divenuta proprietaria) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*UIBM*) ovvero presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (*WIPO*) o qualunque altro ufficio o autorità competente a livello nazionale o internazionale alla ricezione ed esame delle domande di registrazione di marchio nonché ai controlli, alle concessioni ed a tutte le ulteriori attività relative alla protezione e regolamentazione dei diritti di proprietà industriale;

- (v) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) di tali soggetti diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (iv) che precedono, nella misura in cui su tale bene sia costituita una garanzia reale a favore degli Obbligazionisti Esistenti a garanzia del Prestito Obbligazionario Esistente, e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente e, (ii) quella a garanzia del Prestito Obbligazionario dovrà essere, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, in grado immediatamente successivo a quella che assiste il Prestito Obbligazionario Esistente; e
- (vi) garanzia reale su qualunque ulteriore bene (materiale o immateriale) di tali soggetti diverso da quelli indicati ai numeri da (i) a (v) che precedono, nella misura in cui tale bene sia stato acquisito con i proventi degli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'articolo 9.56 che segue (ovverosia, a scanso di dubbi, quelli con cui il Prestito Obbligazionario condivide le Garanzie Reali (come di seguito definite) in *pari passu*), e restando inteso che (a) dette garanzie reali dovranno essere costituite contestualmente a quelle che assistano detti eventuali ulteriori finanziamenti; e, (b) le garanzie reali che assistano detti ulteriori finanziamenti e quelle che assistano il Prestito Obbligazionario ai sensi del presente punto dovranno essere costituite in pari grado (*pari passu*),

restando tuttavia inteso che eventuali futuri finanziamenti agevolati concessi da Invitalia S.p.A. o da altri istituti finanziatori per l'acquisto (per la parte eventualmente non finanziata dal Prestito Obbligazionario) o per il rifinanziamento dei medesimi beni (ovvero delle società che detengano detti beni) di cui sopra – diversi da finanziamenti assistiti da garanzie emesse da parte di SACE S.p.A. o concessi nell'ambito del "Fondo Centrale di Garanzia" ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 – il cui costo finanziario complessivo (i.e. tasso di interesse, commissioni, oneri e altri costi connessi) (il "**Costo Finanziario Complessivo**") sia inferiore al Costo Finanziario Complessivo del Prestito Obbligazionario dovranno beneficiare di garanzie di grado sovraordinato rispetto alle precedenti; a tal fine, dovranno essere privilegiate, nella misura massima consentita dalla legge, modalità di antergazione delle nuove garanzie che non comportino rilascio e nuova costituzione delle Garanzie Reali, come di seguito definite (e.g. atti

di postergazione di grado da parte degli Obbligazionisti), fermo restando, tuttavia, che detto rilascio e nuova costituzione saranno consentiti nel caso in cui non vi sia altra modalità per conseguire la predetta antergazione ai sensi di legge,

(tutte le garanzie di cui al presente articolo 9.3, complessivamente, le "**Garanzie Reali Future**" e, congiuntamente alle Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione, le "**Garanzie Reali**").

9.4.4 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.3, l'Emittente, il Garante e qualsiasi eventuale ulteriore soggetto di cui l'Emittente detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 51% del capitale sociale munito di diritto di voto, non saranno tenuti a costituire le seguenti Garanzie Reali:

(i) privilegio speciale sui macchinari dell'impianto produttivo di Spilamberto;

(ii) ipoteca sull'impianto produttivo di Gualdo Tadino di proprietà della Saxa Gualdo S.p.A., pegno sulle azioni della società Saxa Gualdo S.p.A., e privilegio speciale sui macchinari dell'impianto produttivo di Gualdo Tadino di proprietà della Saxa Gualdo S.p.A.

Tali beni di cui ai punti (i) e (ii) del presente articolo 9.4 sono pertanto espressamente esclusi dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 9 (Garanzie).

9.5 Con specifico riferimento alla Garanzia Fideiussoria, all'Ipoteca del Garante ed alle eventuali Garanzie Reali Future concesse da soggetti diversi dall'Emittente e/o dai suoi azionisti, l'importo massimo garantito non potrà eccedere l'ammontare dei versamenti di mezzi finanziari (a titolo esemplificativo e non esaustivo sotto forma di finanziamenti soci o altri finanziamenti o versamenti irripetibili, a copertura perdite o a fondo perduto, ma con espressa esclusione di versamenti (anche a seguito di conversione di finanziamenti soci) sotto forma di capitale sociale, in conto futuro aumento del capitale, o comunque volti alla sottoscrizione o acquisto di partecipazioni sociali del relativo costituente la garanzia) effettuati dall'Emittente in favore del Garante o del relativo soggetto costituente la garanzia a fronte dell'emissione delle Obbligazioni.

9.5.6 L'Emittente e tutti gli altri soggetti che hanno costituito e costituiranno le Garanzie Reali, in relazione a tutti ovvero anche solo alcuni dei beni oggetto di Garanzie Reali, avranno facoltà di:

- a) costituire, o permettere la costituzione di garanzie, oneri o vincoli di natura reale o privilegi – congiuntamente e in pari grado rispetto alle Garanzie Reali (diverse da quelle di cui all'articolo 9.3, lettera a) numero (viii), lettera b) numero (vi) e lettera c) numero (vi)), attraverso qualsiasi modalità (e.g. atti estensivi, costituzione di nuove garanzie di grado postergato accompagnate da contestuali atti di parificazione di grado, ecc.) che, nella misura massima consentita dalla legge, non comporti rilascio e nuova costituzione (fermo restando, tuttavia, che detto rilascio e nuova costituzione saranno consentiti nel caso in cui non vi sia altra modalità per conseguire la predetta parificazione di grado ai sensi di legge), per un importo massimo garantito complessivo non superiore al 150%

dell'Importo Massimo – a garanzia di ulteriori finanziamenti che l'Emittente e/o i soggetti dallo stesso controllati dovessero in futuro ottenere in qualunque forma, ivi compresa l'emissione di ulteriori prestiti obbligazionari e/o la concessione di finanziamenti, quali mutui o aperture di credito da parte di istituti bancari e/o da altri soggetti cui tale attività sia consentita. Fermo rimanendo il limite come sopra fissato con riferimento all'importo massimo garantito, resta inteso che l'importo complessivo delle Obbligazioni collocate e degli ulteriori finanziamenti di cui al presente punto (ovverosia quelli con Garanzie Reali condivise in *pari passu* fra i rispettivi creditori finanziari), non potrà mai eccedere l'Importo Massimo; e

- b) costituire, o permettere la costituzione, in favore di terzi, di ulteriori garanzie, oneri o vincoli di natura reale o privilegi.

Articolo 10 – Impegni dell'Emittente

10.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- a) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile;
- b) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge.

10.2 L'Emittente si impegna inoltre nei confronti degli Obbligazionisti a far sì che tutte le garanzie reali costituite dall'Emittente, o da qualsiasi soggetto nell'interesse dell'Emittente, nei confronti di qualsiasi soggetto sui beni oggetto delle Garanzie Reali ed in grado antergato rispetto a queste, siano assentite di cancellazione in via definitiva ed incondizionata, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di integrale estinzione dell'indebitamento da ciascuno di esse rispettivamente assistito.

10.3 L'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a far sì che, entro e non oltre 40 giorni lavorativi dalla data di integrale estinzione dell'indebitamento da ciascuno di esse rispettivamente assistito, la cancellazione di tutte le garanzie reali di cui all'Articolo 10.2 sia pienamente opponibile ai terzi.

Articolo 11 – Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti

11.1 Gli Obbligazionisti avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, previa conforme delibera da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17.3 (una "**Delibera di Rimborso Anticipato**"), a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente (una "**Richiesta di Rimborso Anticipato**"), nelle ipotesi di (ciascuna delle circostanze seguenti, un "**Evento Rilevante**"):

- a) inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsivoglia obbligazione di pagamento ai sensi del presente Regolamento ove tale inadempienza perduri per un periodo di oltre 10 giorni lavorativi;
- b) violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi o impegni previsti dal presente Regolamento, diverso da quello indicato alla precedente lettera (a), ovvero violazione da parte dell'Emittente e/o degli azionisti dell'Emittente e/o del Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future di uno qualsiasi degli obblighi o impegni previsti dagli atti costitutivi delle Garanzie Reali o dalla Garanzia Fideiussoria, ovvero la falsità delle dichiarazioni rese dall'Emittente e/o dagli azionisti dell'Emittente e/o dal Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future nell'ambito del presente Regolamento o degli atti costitutivi delle Garanzie Reali o della Garanzia Fideiussoria. In tali casi, l'Emittente non sarà tenuta a procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni qualora la violazione sia stata sanata entro 30 giorni lavorativi da quello in cui l'Emittente abbia ricevuto la relativa contestazione di violazione;
- c) mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione possa influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere gravemente e irrimediabilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza, la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;
- d) (i) presentazione, da parte dell'Emittente, di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come di volta in volta modificato, integrato e sostituito anche ai sensi del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 attuativo della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (ii) verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile e che non sia stata rimediata (ove suscettibile di rimedio) nei termini di legge; o (iii) deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo *ex* articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (iv) formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (v) avvio da parte dell'Emittente di negoziati con la generalità dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenzamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- e) adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
- la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
 - la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - senza il parere favorevole dell'assemblea degli Obbligazionisti, una modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente suscettibile di comportare una sostanziale modifica dell'attività svolta;
- f) elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni per importi superiori a Euro 1.000.000,00;
- g) iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 1.000.000,00, salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole;
- h) cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- i) mancata iscrizione delle Garanzie Reali previste dal Regolamento presso i pertinenti registri pubblici (ove necessario), quanto alle Garanzie Reali in Sede di Prima Emissione, entro il termine previsto nel relativo documento di garanzia e, quanto alle Garanzie Reali Future, entro il termine per ciascuna di esse previsto dall'articolo 9.3 di cui sopra; [\(fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.4 di cui sopra\)](#);
- j) verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale (i) uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento e/o uno o più obblighi dell'Emittente e/o degli azionisti dell'Emittente e/o del Garante e/o di qualsiasi soggetto costituente una delle Garanzie Reali Future ai sensi degli atti costitutivi delle Garanzie Reali divenga illegittimo, ovvero cessi di essere valido, efficace od opponibile e/o (ii) le Garanzie Reali (una volta costituite) cessino di essere valide, efficaci od opponibili e/o (iii) uno o più obblighi del Garante ai sensi della Garanzia Fideiussoria divenga illegittimo, ovvero cessi di essere valido, efficace od opponibile;
- k) le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno e ciò comprometta, gravemente e irrimediabilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza, la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;

- l) adozione di un atto o provvedimento all'esito del quale le Obbligazioni non risultino più quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (*delisting*);
- m) qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o del Garante non sia pagato alla propria scadenza né entro il periodo di grazia originariamente applicabile; qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o del Garante sia dichiarato o diventi altrimenti dovuto e pagabile prima della propria scadenza originaria specificata a seguito di un evento rilevante; qualsiasi creditore dell'Emittente o del Garante diventi autorizzato a dichiarare qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o del Garante dovuto e pagabile prima della propria scadenza originaria specificata a seguito di un evento rilevante; qualsiasi garanzia relativa ai cespiti o alle azioni dell'Emittente o del Garante in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario diventi esecutiva, restando inteso che nessuno degli eventi richiamati nel presente paragrafo m) costituirà un Evento Rilevante ove l'importo delle obbligazioni di pagamento per le quali siano stati attivati i rimedi qui previsti sia inferiore ad Euro 2.500.000,00 (*cross-default*).

11.2 La Richiesta di Rimborso Anticipato dovrà contenere l'indicazione specifica del relativo Evento Rilevante nonché la data (che dovrà coincidere con un Giorno Lavorativo) in cui, a scelta degli Obbligazionisti, dovrà avvenire il rimborso anticipato delle Obbligazioni (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Resta inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del decimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo ~~sia al capitale che~~ agli ~~interessi~~ Interessi Fissi maturati e, qualora la Data di Rimborso Anticipato cada il, o successivamente al, 31 dicembre 2021 (incluso), al Premio Cedola Differita, saranno immediatamente dovute ed esigibili alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di costi per gli Obbligazionisti.

~~11.3~~ **11.3** Il pagamento della Cedola Variabile Eventuale sarà subordinato al perfezionamento della relativa determinazione ai sensi della procedura prevista nell'articolo 6.3 di cui sopra. L'Emittente comunicherà la conclusione di tale procedura agli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 19.1 del presente Regolamento e comunicherà altresì, ove applicabile, la Data di Pagamento della Cedola Variabile Eventuale che non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla Data del Rimborso Anticipato.

11.4 Resta inteso che, qualora entro 90 giorni dalla data in cui gli Obbligazionisti abbiano maturato il diritto di inviare una Richiesta di Rimborso Anticipato, detta Richiesta di Rimborso Anticipato non sia stata effettivamente inviata all'Emittente per il tramite del rappresentante comune degli Obbligazionisti, tale diritto dovrà intendersi rinunciato.

11.45 L'Obbligazionista non ha facoltà di pretendere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al di fuori dei casi previsti all'articolo 11.1.

Articolo 12 - Casi di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente

12.1 L'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni, una prima volta alla data che cade 6 mesi dopo la Data di Prima Emissione, nonché, successivamente, ogni 3 mesi, e l'esercizio di tale facoltà dovrà essere preceduto dall'avviso di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente, da inviare agli Obbligazionisti almeno 15 giorni prima della relativa data di rimborso anticipato.

12.2 L'Emittente avrà inoltre la possibilità di modificare, a propria discrezione ma una sola volta nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, le modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario stesso previste all'Articolo 7 (*Rimborso ordinario*), optando per una forma di rimborso di tipo *amortising* ed elaborando quindi un piano di ammortamento del capitale del Prestito Obbligazionario che non preveda, tuttavia, estensioni della scadenza finale. Detta opzione, una volta esercitata e comunicata al rappresentante comune degli Obbligazionisti, sarà vincolante per gli stessi senza necessità del loro preventivo consenso.

12.3 Infine, nel caso in cui l'Emittente sia tenuto a effettuare pagamenti a taluno degli Obbligazionisti in forza della clausola di *gross-up* di cui all'articolo 16 (*Regime fiscale e gross-up*), quest'ultimo avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche solo parziale, delle Obbligazioni oggetto di *gross-up* in ogni momento.

12.4 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà alla pari, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 (*Rimborso ordinario*), senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato parziale, l'importo minimo rimborsato dovrà essere pari a Euro 500.000,00 e successivi multipli di Euro 500.000,00 (ovvero il diverso importo previsto dal piano di ammortamento eventualmente elaborato ai sensi dell'articolo 12.2), e l'Emittente procederà al rimborso (con le modalità di cui al successivo articolo 13.1), maggiorato (i) degli ~~interessi~~ Interessi Fissi maturati e non ancora pagati e, (ii) qualora la data di rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente cada il, o successivamente al, 31 dicembre 2021 (incluso), del Premio Cedola Differita e, ove applicabile, della Cedola Variabile Eventuale, calcolati sulla quota parte rimborsata.

12.5 Successivamente a qualsiasi rimborso anticipato parziale ai sensi del presente articolo 12, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere.

Articolo 13 - Servizio del prestito

13.1 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, italiani o esteri, aderenti a Monte Titoli S.p.A., ed avverranno *pari passu* e *pro rata* fra tutti gli Obbligazionisti e con riferimento a tutte le Obbligazioni.

Articolo 14 - Ammissione alla negoziazione

14.1 L'Emittente presenterà presso Wiener Börse AG la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su Vienna MTF.

14.2 L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di presentare presso Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sul Mercato ExtraMOT PRO.

Articolo 15 - Termine di prescrizione e decadenza

15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 16 – Regime fiscale e *gross-up*

16.1 Il presente Regolamento ed il Prestito Obbligazionario beneficiano del regime dell'imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 20-bis, per espressa opzione esercitata in sede di delibera di emissione del Prestito Obbligazionario stesso richiamata all'Articolo 2.1 che precede. Detta imposta sostitutiva resterà a carico dell'Emittente.

16.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e le tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi Interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni e/o ai relativi Interessi, premi ed altri frutti sarà al netto delle imposte e delle tasse applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente.

16.3 In particolare, si considerano a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte dovute relativamente agli Interessi, premi ed altri frutti dovuti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti Interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

16.4 Quale sola e unica eccezione ai paragrafi che precedono, nel caso in cui l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 non si renda applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 regolante il regime fiscale per i soggetti non residenti avendo l'Obbligazionista non residente adempiuto alle procedure di cui al successivo art. 7 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, e successivamente alla data in cui l'Obbligazionista ha sottoscritto il Prestito Obbligazionario ovvero acquistato le relative Obbligazioni tale ritenuta divenga applicabile a seguito di una modifica intercorsa alla normativa di riferimento, l'Emittente dovrà aumentare i pagamenti dovuti, a titolo di Interessi, premi ed altri frutti, ai sensi del presente Regolamento fino ad un importo tale per cui l'Obbligazionista riceva una somma, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, pari all'ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui tale imposta sostitutiva non fosse stata dovuta (c.d. clausola di *gross-up*).

16.5 Gli investitori sono invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione da parte degli stessi in merito alle Obbligazioni.

Articolo 17 – Assemblea degli Obbligazionisti

17.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

17.2 In virtù dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

17.3 E' altresì demandata alla esclusiva competenza dell'assemblea degli Obbligazionisti l'assunzione di qualsiasi decisione concernente la messa in mora dell'Emittente e/o l'esercizio dei diritti degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 11 (*Inadempimenti e casi di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti*) e/o l'escussione delle Garanzie Reali e della Garanzia Fideiussoria, restando inteso che per l'approvazione di ciascuna di tali decisioni sarà richiesto un *quorum* costitutivo e deliberativo almeno pari ai due terzi del valore nominale complessivo delle Obbligazioni.

17.4 Il rappresentante comune degli Obbligazionisti verrà nominato alla Data di Prima Emissione.

Articolo 18 – Legge applicabile e giurisdizione

18.1 Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

18.2 Salvo diversa disposizione applicabile, qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti è devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

Articolo 19 – Varie

19.1 Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite Monte Titoli S.p.A.

19.2 La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

19.3 Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.